

Requisiti in materia di formazione continua

Gentili Signore, egregi Signori, cari assoggettati,

Come sapete, le leggi sui mercati finanziari applicabili ai gestori patrimoniali e ai trustees impongono obblighi di formazione continua.

Fino a questo momento, i requisiti di formazione continua di OSFIN erano in linea con lo standard comune elaborato dagli organismi di vigilanza, predisposto sotto forma di tabella sinottica.

La FINMA ha recentemente informato gli organismi di vigilanza che le persone qualificate incaricate della gestione di ogni istituto finanziario hanno la responsabilità di vegliare affinché i requisiti legali relativi a una adeguata formazione continua per tutte le persone soggette agli obblighi di formazione continua attive nell'istituto stesso siano adempiuti. Essi sono i soggetti responsabili per la concretizzazione degli obblighi di formazione previsti dalla legge, rispettando i principi di adeguatezza, attualità, qualità ed efficacia.

OSFIN accoglie con favore questo approccio e sostituisce la prassi fino a oggi applicabile con il seguente schema, che definisce i requisiti minimi di formazione continua:

- I. Persone qualificate incaricate della gestione:
 - *Contenuto:* area regolamentare (LIsFi, LRD e LSerFi¹), per una durata complessiva di almeno 3 ore all'anno.
 - *Modalità:* partecipazione a corsi di formazione continua esterni².
- II. Responsabili (interni/esterni) e sostituti in ambito di gestione dei rischi, della Compliance e del Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro:
 - *Contenuto:* area regolamentare (LIsFi, LRD e LSerFi¹), per una durata complessiva di almeno 2 ore all'anno.
 - *Modalità:* partecipazione a corsi di formazione continua esterni² o interni³.
- III. Altri collaboratori che svolgono funzioni rilevanti ai fini della normativa applicabile⁴:
 - *Contenuto:* area regolamentare (LSerFi e/o LRD), per una durata complessiva di almeno 1 ora all'anno.
 - *Modalità:* partecipazione a eventi formativi esterni² o interni³.

Portiamo la vostra attenzione sul fatto che si tratta di uno schema minimo, che dovrà essere ampliato (in termini di contenuto e di durata) a seconda del modello d'affari, dell'attività, delle dimensioni e dei rischi dell'istituto finanziario.

Su richiesta della società di audit o dell'organismo di vigilanza, l'istituto finanziario dovrà presentare prova di un'adeguata formazione continua.

La suddetta modifica della prassi si applica con effetto immediato.

Restiamo volentieri a disposizione per eventuali chiarimenti.

OSFIN, agosto 2024.

¹ Gli obblighi derivanti dalla LSerFi non si applicano ai *trustees* puri.

² Anche le videoconferenze o l'e-learning sono considerati eventi formativi esterni.

³ Lo studio autodidattico non è riconosciuto come formazione continua.

La prova della formazione continua *interna* deve includere i seguenti elementi: (1) dettagli su data, durata e luogo; (2) nome del relatore; (3) nome dei partecipanti; (4) descrizione dei documenti utilizzati; (5) firma del relatore e di tutti i partecipanti.

⁴ Ad esempio, i gestori patrimoniali e/o i collaboratori attivi in ambito LRD.